

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Modifica del 9 novembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato al decreto del Consiglio federale del 11 dicembre 1996¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:²

- Art. 6* Durata del rapporto di lavoro
- Art. 7* Disdetta del rapporto di lavoro
- Art. 24* Durata del lavoro
- Art. 25* Lavoro straordinario
- Art. 28* Durata e attribuzione delle vacanze
- Art. 30* Retribuzione durante le vacanze
- Art. 32* Giorni festivi
- Art. 37* Sistema salariale
- Art. 40* Salari minimi
- Art. 43* Assicurazione indennità di malattia
- Art. 44* Assicurazione maternità
- Art. 51* Pene convenzionali

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

9 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

¹ FF 1996 V 885

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.